

MUSEO DELL'ASSICURAZIONE

STATUTO

Sommario

TITOLO I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1 - Costituzione. denominazione e normativa applicabile

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Scopo

Art. 4 - Oggetto

Art. 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

Art. 6 - Durata

TITOLO II - Soci

Art. 7 - Definizione di Socio

Art. 8 - Pluralità dei Soci

Art. 9 - Ammissione dei Soci

Art. 10 - Diritti e obblighi dei Soci

Art. 11 - Recesso del Socio

Art. 12 - Esclusione del Socio

TITOLO III - Patrimonio ed entrate

Art. 13 - Patrimonio

Art. 14 - Entrate

Art. 15 - Quota annuale

Art. 16 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

Art. 17 - Irripetibilità di apporti e versamenti

Art. 18 - Incremento del patrimonio

Art. 19 - Salvaguardia del patrimonio

Art. 20 - Divieto di distribuzione

Art. 21 - Patrimoni destinati a uno specifico affare

TITOLO IV - Sistema di governance

Art. 22 - Organi

SEZIONE I - Assemblea dei Soci

Art. 23 - Principi generali

Art. 24 - Competenze dell'Assemblea

Art. 25 - Convocazione dell'Assemblea

Art. 26 - Presidenza dell'Assemblea

Art. 27 - Deliberazioni dell'Assemblea

SEZIONE II - Consiglio Direttivo

Art. 28 - Competenze del Consiglio Direttivo

Art. 29 - Composizione del Consiglio Direttivo

Art. 30 - Remunerazione dell'incarico

Art. 31 - Durata della carica

Art. 32 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Art. 33 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Art. 34 - Responsabilità dei Consiglieri

Art. 35 - Comitato Esecutivo. Deleghe

SEZIONE III - Presidente, Vice Presidente, Segretario

Art. 36 - Presidente e Vice Presidente

Art. 37 - Segretario

SEZIONE IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Art. 38 - Composizione dell'Organo di Controllo

Art. 39 - Ineleggibilità e decadenza dei membri

dell'Organo di Controllo

Art. 40 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

Art. 41 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

Art. 42 - Compenso dell'Organo di Controllo

Art. 43 - Esercizio della funzione di revisione legale

Art. 44 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

SEZIONE V - Comitato Scientifico

Art. 45 - Nomina

Art. 46 - Competenze

TITOLO V - Bilanci, libri e scritture

Art. 47 - Esercizi

Art. 48 - Bilancio d'esercizio

Art. 49 - Bilancio sociale

Art. 50 - Scritture contabili

Art. 51 - Libri della Fondazione

TITOLO VI - Estinzione e scioglimento

Art. 52 - Devoluzione del patrimonio

TITOLO VII - Arbitrato

Art. 53 - Clausola compromissoria

TITOLO I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita (per evoluzione della preesistente fondazione "Fondazione Mansutti O.N.L.U.S.", disposta dall'avv. Francesco Mansutti che ne fu il fondatore) la fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Museo dell'assicurazione - Ente del Terzo Settore" (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, "**Museo dell'assicurazione** - ETS" oppure "**MUDA** - ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, il concorso dei Soci alla organizzazione e all'attività della Fondazione.

Art. 2 - Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Milano (MI).

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 3 - Scopo

3.1. La Fondazione, quale espressione di partecipazione e di solidarietà, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di (i) perseguire il bene comune e di (ii) elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi e di beni, ivi incluse le liberalità in denaro.

Art. 4 - Oggetto

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

- (lett. i), art. 5, CTS) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale;
- (lett. d), art. 5, CTS) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- (lett. g), art. 5, CTS) formazione universitaria e post-universitaria.

4.2. In particolare, la Fondazione si occupa della promozione e della valorizzazione di cose d'interesse artistico e storico riferite alla storia dell'assicurazione (a partire dal secolo XV) allo scopo di conservare, tutelare, promuovere, valorizzare e divulgare il proprio patrimonio di interesse storico mediante:

- a. la gestione della Biblioteca Mansutti, la quale conserva libri antichi, fondi archivistici e museali e materiale storico inerente al settore assicurativo dal punto di vista economico, sociale, giuridico, statistico e di costume, dalle origini all'epoca moderna;
- b. la costituzione, conservazione e gestione di altre biblioteche e archivi;
- c. l'allestimento di mostre sulla storia assicurativa;
- d. la predisposizione di corsi di formazione individuali e collettivi nonché di spettacoli e conferenze sul tema dell'assicurazione o anche sulla gestione in generale di archivi e biblioteche.

4.3. Ai fini che precedono, la Fondazione:

- a. svolge attività di analisi e ricerca sulla storia e sull'economia dell'assicurazione in Italia e nei Paesi che hanno significative esperienze storiche in materia;
- b. partecipa a iniziative e attività culturali ideate, realizzate e gestite da altri enti;
- c. stipula accordi con istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera e idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli scopi della Fondazione;
- d. effettua interventi volti a intensificare e potenziare i rapporti con altre analoghe istituzioni, università, centri di ricerca in analoghe materie in Italia e all'estero;
- e. promuove e coordina corsi, seminari, attività teorico-pratiche e ogni altro tipo di iniziative socio-culturali, che contribuiscano a offrire a ogni partecipante, qualunque sia la sua origine e condizione, anche una fertile crescita civile e democratica e la possibilità di farsi promotore di simili iniziative:
 - mettendo a disposizione il proprio patrimonio librario e archivistico in modo da fornire un valido supporto per gli studiosi della storia e dell'economia del settore assicurativo;

- effettuando un'attività editoriale, anche attraverso la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie e l'edizione di opere di terzi;
- realizzando, gestendo, affittando e assumendo la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni necessari per l'espletamento della sua attività.

4.4. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Art. 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Art. 6 - Durata

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II – Soci

Art. 7 - Definizione di Socio

7.1. Sono "Soci" della Fondazione (al singolare, il "Socio") i soggetti che hanno concorso alla costituzione della Fondazione e i soggetti che, successivamente, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi, ai sensi dello Statuto e della Normativa Applicabile, una causa di cessazione della qualità di Socio.

7.2. La qualità di Socio è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Socio (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

7.3. I Soci possono essere sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche e si articolano nelle seguenti categorie:

- Soci Onorari, sono i soggetti (a cui il Consiglio Direttivo attribuisce tale qualifica) che hanno effettuato importanti elargizioni alla Fondazione o i soggetti che hanno svolto a vantaggio della Fondazione un'attività di particolare importanza o i soggetti ai quali la Fondazione intende riconoscere la rilevanza del loro contributo al fenomeno assicurativo in ogni sua espressione;
- Soci Benemeriti, sono i soggetti che sostengono la Fondazione con il versamento della Quota Annuale Benemeriti;
- Soci Ordinari, sono i soggetti che condividono gli scopi della Fondazione e che manifestano interesse per lo svolgimento dell'attività della Fondazione e la sostengono con il versamento della Quota Annuale Ordinari;

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano i Soci, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente ai Soci di qualsiasi categoria.

7.4. Sono Soci Onorari di diritto i Signori Francesco Mansutti e Tomaso Mansutti.

Art. 8 - Pluralità dei Soci

8.1. La Fondazione presuppone la pluralità dei Soci e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità dei Soci è da considerare come una fattispecie di scioglimento della Fondazione.

Art. 9 - Diritti e obblighi dei Soci

9.1. I Soci hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Art. 10 - Ammissione dei Soci

10.1. L'assunzione della qualità di Socio consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti della Fondazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2. La Fondazione valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

10.3. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata. Il Consiglio Direttivo può delegare queste mansioni a un membro del Consiglio.

10.4. Il Consiglio Direttivo può delegare a uno dei suoi membri l'esame e l'approvazione della Domanda.

10.5. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.6. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Organo di Controllo, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.7. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Socio con effetto dal giorno in cui è stata presentata la Domanda, a condizione che alla Domanda abbia fatto seguito il suo accoglimento e il pagamento della Quota annuale.

10.8. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Fondazione da parte del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Art. 11 - Recesso del Socio

11.1. Qualunque Socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Socio.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Socio a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. Il recesso deve essere comunicato almeno 3 mesi prima della scadenza della Quota annuale e ha efficacia da tale data di scadenza se è comunicato nei termini. Se viene comunicato meno di 3 mesi prima della data di scadenza della Quota annuale, il recesso ha efficacia dalla scadenza dell'annualità successiva.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Socio anteriormente al momento di efficacia del recesso.

Art. 12 - Esclusione del Socio

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio o per gravi motivi.

12.2. Qualora il Socio per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Socio escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Socio escluso, i diritti di partecipazione del Socio medesimo all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Socio escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Socio a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Socio escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

- a. il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere il Socio escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività della Fondazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
- b. nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, il Socio è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
- c. nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui il Socio si trovi.

12.6. Il Socio del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale il Socio perde tale sua qualità a causa della deliberazione di esclusione.

TITOLO III – Patrimonio ed entrate

Art. 13 - Patrimonio

13.1. Nel patrimonio della Fondazione deve sempre sussistere un fondo di dotazione del valore di almeno euro 30.000 (trentamila).

Art. 14 - Entrate

14.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a. il percepimento della Quota Annuale Ordinari o della Quota Annuale Benemeriti;
- b. gli apporti dei Soci diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c. le elargizioni da parte di soggetti (persone fisiche ed enti pubblici e privati) diversi dai Soci nonché le donazioni e le disposizioni testamentarie da chiunque poste in essere e non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d. i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- e. gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- f. gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- g. i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- h. ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Art. 15 - Quota Annuale

15.1. Ogni Socio Ordinario e ogni Socio Benemerito è obbligato, per il tempo della sua appartenenza alla Fondazione, al versamento alla Fondazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, rispettivamente, la "Quota Annuale Ordinari" e la "Quota Annuale Benemeriti").

15.2. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento relativo alla Quota Annuale Ordinari e alla Quota Annuale Benemeriti, nel quale, tra l'altro:

- a. sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Annuale Ordinari e della Quota Annuale Benemeriti e alle modalità del versamento;
- b. sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Annuale Ordinari e la Quota Annuale Benemeriti a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c. siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale Ordinari e della Quota Annuale Benemeriti, ivi compresa l'esclusione dalla Fondazione del Socio moroso.

15.3. I Soci Onorari sono esonerati dal versamento della Quota Annuale.

Art. 16 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Soci, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a. il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b. nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3. L'adesione alla Fondazione non comporta per i Soci obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. È comunque facoltà del Socio di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Art. 17 - Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati (fatta eccezione per i finanziamenti di cui all'Art. 16.2.a),

che sia effettuato dal Socio alla Fondazione, non è ripetibile dal Socio stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Socio dalla Fondazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Socio o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Socio o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 18 - Incremento del patrimonio

18.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a. per effetto di apporti dei Soci destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b. per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Soci destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c. per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d. per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e. per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Art. 19 - Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Art. 20 - Divieto di distribuzione

20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Art. 21 - Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

TITOLO IV – Sistema di governance

Art. 22 - Organi

22.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a. l'Assemblea dei Soci (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d. il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Segretario")

- e. l'Organo di Controllo;
- f. il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- g. il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- h. il Comitato Scientifico.

22.2. La carica di Presidente del Consiglio Direttivo è attribuita all'avv. Francesco Mansutti, fino a che sia in vita e legalmente capace.

22.3. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

SEZIONE I – Assemblea dei Soci

Art. 23 - Principi generali

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Fondazione.

23.2. Ogni Socio ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti i Soci.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Art. 24 - Competenze dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale.

24.2. L'Assemblea inoltre:

- a. delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione e impartisce direttive generali al Consiglio Direttivo;
- b. nomina i membri del Consiglio Direttivo e ne dispone la revoca;
- c. nomina l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d. nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e. delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera sulle modifiche dello Statuto;
- g. approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h. delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- i. delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Art. 25 - Convocazione dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.2. L'Assemblea si può svolgere sia in Italia che in altro Paese appartenente all'Unione Europea.

25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

- a. ai Soci, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro dei Soci;
- b. ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Soci, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art. 26 - Presidenza dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Socio.

26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art. 27 - Deliberazioni dell'Assemblea

27.1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a. in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei Soci;
- b. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci che vi intervengano.

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci.

27.4. Ogni Socio ha diritto a un voto.

27.5. Ogni Socio può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, in proprio o per delega.

27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.10. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si svolga esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione oppure permettendo a chi lo desidera di audio/video-collegarsi con il luogo nel quale si svolge l'adunanza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

SEZIONE II – Consiglio Direttivo

Art. 28 - Competenze del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'attuazione dell'oggetto della Fondazione e, pertanto, all'amministrazione e alla organizzazione della Fondazione.

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a. nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente e il Vice Presidente, e disporne la revoca;
- b. nominare il Segretario, scegliendolo fra i Soci, e ne dispone la revoca;
- c. nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- d. nominare i membri del Comitato Scientifico e disporne la revoca;
- e. gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea ed eseguendone le direttive;
- f. compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- g. approvare la bozza del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h. deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Soci e alla nomina dei Soci Onorari;
- i. deliberare in ordine all'esclusione dei Soci;

- j. deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fondazione nell'ambito del medesimo Comune;
- k. svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Art. 29 - Composizione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di otto Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Vice Presidente.

29.2. I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Socio Onorario o di Socio Benemerito o che sono indicate dal Socio Onorario o dal Socio Benemerito, i quali non abbiano la natura di persona fisica.

29.2.bis. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i signori Francesco Mansutti e Tomaso Mansutti.

29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 30 - Remunerazione dell'incarico

30.1. A meno che il Consiglio Direttivo, nel rispetto della Normativa Applicabile, non disponga diversamente, dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario o a membro del Comitato Esecutivo o del Comitato Scientifico non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 31 - Durata della carica

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3. I Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 32 - Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

32.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art. 33 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 30.000) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

33.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.8. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che il Consiglio Direttivo si svolga esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione oppure permettendo a chi lo desidera di audio/video-collegarsi con il luogo nel quale si svolge l'adunanza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

Art. 34 - Responsabilità dei Consiglieri

34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Art. 35 - Comitato Esecutivo. Deleghe

35.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

35.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.

35.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

SEZIONE III – Presidente, Vice Presidente, Segretario

Art. 36 - Presidente e Vice Presidente

36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a. effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b. verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c. convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d. predisporre la bozza del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e. rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f. attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 37 - Segretario

37.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro dei Soci.

SEZIONE IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Art. 38 - Composizione dell'Organo di Controllo

38.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

38.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

38.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

38.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

38.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 39 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

39.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'Art. 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- c. coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d. coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e. coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Art. 40 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

40.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

40.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Art. 41 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

41.1. L'Organo di Controllo:

- a. vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b. vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c. vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e. esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. - 14, CTS;
- g. può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

41.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

41.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

41.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

41.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

41.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

41.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

41.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

41.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

41.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

41.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

41.12. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che il Collegio dei Controllori si svolga esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione oppure permettendo a chi lo desidera di audio/video-collegarsi con il luogo nel quale si svolge l'adunanza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

Art. 42 - Compenso dell'Organo di Controllo

42.1. Il Consiglio Direttivo attribuisce a ciascun membro dell'Organo di Controllo un compenso commisurato all'attività da svolgere e alle specifiche competenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico, comunque non superiore a quello attribuito per lo svolgimento delle funzioni di controllo in enti che operino nei medesimi o in analoghi settori e condizioni.

Art. 43 - Esercizio della funzione di revisione legale

43.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 44 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

44.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

SEZIONE V – Comitato Scientifico

Art. 45 - Nomina

45.1. Il Comitato Scientifico è formato da un numero di componenti compreso tra cinque e nove, prescelti tra studiosi delle scienze economiche e assicurative, tra cultori ed esperti di opere librerie e archivistiche di interesse storico nonché tra altre personalità ritenute dal Consiglio Direttivo degne di farne parte.

45.2. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

45.3. Per ogni aspetto inerente al Comitato Scientifico che non abbia una specifica disciplina nello Statuto, si applicano le clausole dello Statuto inerenti al Consiglio Direttivo e al suo funzionamento, ove compatibili, lette come se fossero state scritte con riferimento al Comitato Scientifico.

Art. 46 - Competenze

46.1. Il Comitato Scientifico:

- a. formula proposte sulle attività della Fondazione;
- b. esprime il proprio parere sui programmi di attività della Fondazione che gli sia richiesto dal Consiglio Direttivo;
- c. esprime il proprio parere sui risultati delle iniziative attuate dalla Fondazione che gli sia richiesto dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V – Bilanci, libri e scritture

Art. 47 - Esercizi

47.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 48 - Bilancio d'esercizio

48.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 49 - Bilancio sociale

49.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio sociale, redatto, approvato e pubblicato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 50 - Scritture contabili

50.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art. 51 - Libri della Fondazione

51.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a. il Libro dei Soci;
- b. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- e. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- f. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Scientifico.

51.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro dei Soci. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

51.3. Il Libro dei Soci e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Socio, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

51.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. I Soci non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

51.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. I Soci non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

51.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Soci e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

TITOLO VI – Estinzione e scioglimento

Art. 52 - Devoluzione del patrimonio

52.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Normativa Applicabile, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII – Arbitrato

Art. 53 - Clausola compromissoria

53.1. Qualunque controversia insorga tra i Soci, tra i Soci e la Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, i Soci e la Fondazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

53.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

53.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

53.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.
